Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 marzo 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valore dell'Esercito

Decreto del Presidente della Repubblica 23 *gennaio* 1980

E' conferita la medaglia di bronzo al valore dell'Esercito al maresciallo maggiore « A » PUCCIO Alfonso, nato a Feroleto Antico (Catanzaro) il 24 settembre 1917, con la seguente motivazione:

« Sottufficiale artificiere sabotatore, capo nucleo bonifica della direzione di artiglieria del X CMT della regione militare meridionale, nei numerosi interventi connessi al suo incarico, spesso compiuti in condizioni di estrema difficoltà ed a rischio della propria vita, ha sempre dato prova di alto senso del dovere e di responsabilità, unito ad una elevata competenza tecnico-professionale. In questi ultimi anni, ha anche collaborato con le forze dell'ordine in rischiose operazioni di antisabotaggio ed antiterrorismo, disattivando pericolosi ordigni esplosivi che costituivano minaccia per la popolazione civile. La sua opera meritoria ha riscosso la riconoscenza e l'apprezzamento delle autorità e della popolazione, rafforzando il prestigio dell'Esercito ». — Napoli, 1964-1979.

(1962)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. 798.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 129 dello statuto dell'Università di Bari, relativo all'elenco degli istituti della facoltà di medicina veterinaria è aggiunto il seguente:

Istituto di anatomia patologica veterinaria, cui fanno capo gli insegnamenti di:

a) anatomia patologica veterinaria generale e speciale I;

b) anatomia patologica veterinaria generale e speciale II;

c) patologia generale veterinaria;

d) autopsie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1980
Registro n. 15 *Istruzione, foglio n.* 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1979, n. 799.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 273, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1980
Registro n. 15 *Istruzione, foglio n.* 108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1979, n. 800.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 129, 130, 131, 132, 133, 134, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 129. — La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso la clinica psichiatrica e conferisce il diploma di specialista in psichiatria.

Art. 130. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 131. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 132. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 133. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) metodologia del rapporto medico-paziente (annuale);
2) psicologia (annuale);
3) elementi di genetica e biochimica (annuale);
4) struttura e funzioni integrative del S.N.C. (annuale);
5) neurologia clinica (annuale);
6) clinica psichiatrica I (quadriennale).

2° *Anno*:

1) psicopatologia e psicodinamica (annuale);
2) psicoterapia I (triennale);
3) psicofarmacologia (annuale);
4) psicofarmacoterapia (annuale);
5) clinica psichiatrica II (quadriennale).

3° *Anno*:

1) psicodiagnostica ed informatica psichiatrica (annuale);
2) psichiatria sociale I (biennale);
3) psichiatria infantile (annuale);
4) psicoterapia II (triennale);
5) clinica psichiatrica III (quadriennale).

4° *Anno*:

1) psicosomatica (annuale);
2) psichiatria sociale II (biennale);
3) psichiatria forense (annuale);
4) psicoterapia III (triennale);
5) clinica psichiatrica IV (quadriennale).

NOTE ESPLICATIVE

1) *Strutture e funzioni integrative del S.N.C.*: tale materia, annuale, è comprensiva della anatomofisiologia del S.N.C. e della psicofisiologia.

2) *Neurologia clinica*: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di cenni di anatomia patologica del SN, di semeiologia neurologica, clinica e strumentale, di neuroradiologia.

3) *Clinica psichiatrica*: tale materia, quadriennale, è comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche.

4) *Psicoterapia*: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche e i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali, direttive e non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche delle più importanti psicoterapie di gruppo delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istruzioni psichiatriche.

5) *Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica*: tale materia, annuale, è comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica.

6) *Psichiatria sociale*: tale materia, biennale, con molte possibilità di suddivisioni, è comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale e di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria trasculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale.

7) *Psicosomatica*: tale materia, annuale, è comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta medicina integrata, della endocrinologia in riferimento alla psichiatria, delle cosidette specifiche malattie psicosomatiche.

Art. 134. — E' obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia le esercitazioni pratiche nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento. Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina.

Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi sono ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di un argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale ed in una prova pratica.

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specializzazione in psichiatria valido a tutti gli effetti della legge.

Art. 2.

Gli articoli 204, 205, 206, 207, 208, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 204. — La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso la clinica dermatologica e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia.

Art. 205. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 206. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 207. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia ed istologia normale della cute;
2) fisiologia della cute e degli annessi;
3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) microbiologia e parassitologia applicata;
5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
6) semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

1) patologia delle malattie cutanee;
2) patologia delle infezioni veneree;
3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
4) immunopatologia cutanea;
5) dermatologia allergologica e professionale;
6) angiologia;
7) sessuologia.

3° *Anno*:

1) clinica delle malattie cutanee;
2) clinica delle infezioni veneree;
3) dermatologia pediatrica;
4) farmacologia e terapia;
5) fisioterapia e dermatologia;
6) cosmetologia;
7) chirurgia plastica riparatrice;
8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Art. 208. — Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali comprensivo delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi hanno perciò obblighi di esercitazioni pratiche nei reparti onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente esercitazione pratica nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori. Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni.

L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato ventiquattro ore prima della prova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1980
Registro n. 15 Istruzione, foglio n. 109

LEGGE 6 marzo 1980, n. 53.

Estinzione del convitto « Dante Alighieri » di Messina e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Messina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il convitto « Dante Alighieri » di Messina, disciplinato dallo statuto approvato con regio decreto 13 luglio 1933, n. 1073, è estinto.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare del convitto, di cui al primo comma, è assegnato in proprietà al comune di Messina che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del convitto stesso.

Alle operazioni di consegna al sindaco del comune di Messina provvede il commissario straordinario del convitto, con l'intervento del provveditore agli studi di Messina.

I beni del convitto devono essere destinati a finalità di pubblico interesse.

Art. 2.

L'assegnazione di cui alla presente legge e i relativi atti sono esenti da ogni tributo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — VALITUTTI — ROGNONI — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 6 marzo 1980, n. **54.**
Interventi a sostegno delle attività musicali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle attività musicali, lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera *a*), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è elevato per l'anno finanziario 1980 a lire 116 miliardi.

Limitatamente allo stesso anno finanziario, lo stanziamento di cui alla quota stabilita dall'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, è elevato a lire 18.500 milioni, anche per tenere presenti le particolari esigenze dello sviluppo della cultura musicale nel Mezzogiorno.

A valere sullo stanziamento indicato al primo comma, una quota di lire 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'Ente autonomo teatro alla Scala di Milano, è riservata al sostegno dei programmi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in vista delle manifestazioni all'estero.

Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2, lettera *b*), della legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato in lire 1.000 milioni. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 40 della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, è determinata in misura non superiore a lire 500 milioni.

Art. 2.

Lo stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1 è ripartito tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, quanto a lire 110 miliardi secondo le percentuali di assegnazione dei contributi indicati all'articolo 2, secondo comma, della legge 8 aprile 1976, n. 115, e per il residuo di 6 miliardi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo in base alla quantità e qualità della produzione lirica, simonica e di balletto realizzata nell'ultimo triennio in rapporto al personale utilizzato nel corso delle stagioni considerate.

Le sovvenzioni e i contributi da erogare sui fondi di cui al precedente comma sono liquidati, quanto a lire 110 miliardi in unica soluzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, con detrazione delle somme corrispondenti ad eventuali contestazioni o pendenze nei confronti dell'ENPALS per contributi dovuti fino al 31 dicembre 1979. Tali somme saranno accantonate dal Ministero del turismo e dello spettacolo per la destinazione e secondo la procedura di di cui all'articolo 39, quarto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Entro lo stesso termine di trenta giorni si procederà alla liquidazione dei residui contributi e sovvenzioni assegnati in relazione a precedenti esercizi finanziari, attribuendosi all'accantonamento effettuato a norma del comma precedente l'effetto liberatorio comportato dalla esibizione del certificato di cui al secondo comma dello stesso articolo 39.

Acconti dell'80 per cento dei contributi concessi saranno corrisposti nei termini e con le modalità di cui al sesto comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426, anche agli enti, società, istituzioni, associazioni che ne sono assegnatari per le attività del titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, quando le stesse risultino annualmente programmate e ne è accertato il regolare svolgimento in due precedenti esercizi.

Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 8, non ostano alla liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi già assegnati o da assegnare, ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, e disposizioni successive, comprese quelle della presente legge, eventuali inosservanze delle norme sul collocamento, comprese quelle riferibili alla prima applicazione della nuova disciplina introdotta con legge 8 gennaio 1979, n. 7, ferme restando le sanzioni penali ove previste.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e le corrispondenti disposizioni della legge 8 aprile 1976, n. 115, e della legge 22 luglio 1977, n. 426.

Restano in vigore le disposizioni dell'articolo 1, commi sesto e settimo, dell'articolo 2, ultimo comma, e dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426.

Sui contributi corrisposti alle attività regolate dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, intese a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale, non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, è così sostituito:

« Sono vietate le assunzioni di personale amministrativo, artistico e tecnico, anche in adempimento di obblighi di legge, che comportino aumenti del contingente numerico del personale a qualunque titolo in servizio presso i predetti enti ed istituzioni alla data del 31 ottobre 1973 ».

Art. 3.

All'onere di lire 112.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione dalla spesa del Ministero del tesoro relativo all'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — D'AREZZO — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 6 marzo 1980, n. 55.

Interventi straordinari a sostegno delle attività teatrali di prosa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della legge di riforma delle attività teatrali di prosa, lo stanziamento annuo di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513, aumentato con legge 5 agosto 1975, n. 410, e con legge 13 aprile 1977, n. 141, è ulteriormente aumentato di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1980. Sulla somma di lire 3.500 milioni, lire 500 milioni vengono erogate, limitatamente all'anno 1979 agli spettacoli di circo equestre di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, per l'effettuazione di spettacoli circensi qualificati sul piano artistico ed organizzativo.

Art. 2.

Restano valide le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7.

Art. 3.

All'onere di lire 10.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1979 e 1980 si provvede, quanto a lire 3.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento afferente alla voce « Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo », di cui all'elenco n. 6, e, quanto a lire 7.000 milioni, mediante riduzione del medesimo capitolo 6856 per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — D'AREZZO — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 10 marzo 1980, n. 56.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, concernente lo studio delle soluzioni tecniche da adottare per la riduzione delle acque alte nella laguna veneta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, concernente lo studio delle soluzioni tecniche da adottare per la riduzione delle acque alte nella laguna veneta, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini della soluzione tecnica da adottare per una idonea riduzione dell'acqua alta nei centri storici e per la progettazione esecutiva degli interventi, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a conferire, in base a specifiche convenzioni, ad istituti universitari, ditte specializzate ed a privati, anche stranieri, incarichi professionali finalizzati agli obiettivi del presente decreto »;

nel terzo comma, è soppressa la parola: « Inoltre »;

l'ultimo comma è soppresso.

All'articolo 3:

nel primo comma, le parole: « di cui alla lettera *a*) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al secondo comma, lettera *a*), », e la parola: « previsti » è sostituita dalla seguente: « previsto »;

il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

« I rimborsi ed i compensi di cui al secondo comma, lettera *b*), e al terzo comma del precedente articolo saranno determinati in relazione all'attività svolta, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia. Analogamente si provvederà per i componenti stranieri della commissione giudicatrice dell'appalto-concorso internazionale autorizzato con legge 5 agosto 1975, n. 404 ».

Art. 2.

La delega conferita al Governo con l'articolo 10, sesto comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, è rinnovata per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — NICOLAZZI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Alleanza cooperativa torinese, in Torino.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4997 in data 19 aprile 1972 la ditta Alleanza cooperativa torinese, ente morale, fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Torino, corso Filippo Turati n. 19, preparati galenici nelle forme farmaceutiche di sciroppi, supposte, pomate, compresse, confetti e fiale;

Vista la lettera in data 1° aprile 1979, con la quale la citata ditta rinuncia alla predetta autorizzazione, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede, alla ditta Alleanza cooperativa torinese, ente morale, con sede in Torino, corso Filippo Turati n. 11/C, (codice fiscale n. 00485970016) l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Torino, corso Filippo Turati n. 19, concessa con decreto n. 4997 in data 19 aprile 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2113)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Lisatan », nelle confezioni « Lisatan » 10 fiale × 2 cc e le relative categorie flacone gocce × g 50, flacone sciroppo da g 120, nonchè le categorie « Lisatan ferroso » 10 fiale × 2 cc, flacone gocce × g 50 e flacone sciroppo da g 120, a nome della ditta Pemca, in Torino. (Decreto di revoca n. 5880/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 5 ottobre 1959, 8 settembre 1960 e 9 dicembre 1960, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 15748, 15748/A, 15748/B, 15748/C, 15748/D, 15748/E, la specialità medicinale denominata « Lisatan » nelle confezioni « Lisatan » 10 fiale × 2 cc e le relative categorie flacone gocce × g 50, flacone sciroppo da g 120, nonchè le categorie « Lisatan ferroso » 10 fiale × 2 cc, flacone gocce × g 50 e flacone sciroppo da g 120, a nome della ditta Pemca, con sede in Torino, piazza Castello, 99, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche come contestato alla ditta in data 23 dicembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Lisatan », nelle confezioni « Lisatan » 10 fiale × 2 cc e le relative categorie flacone gocce × g 50, flacone sciroppo da g 120 nonchè la categoria « Lisatan ferroso » 10 fiale × 2 cc, flacone gocce × g 50 e flacone sciroppo da g 120, a nome della ditta Pemca, con sede in Torino, piazza Castello, 99, registrate ai numeri 15748, 15748/A, 15748/B, 15748/C, 15748/D e 15748/E in data 5 ottobre 1959, 8 settembre 1960 e 9 dicembre 1960.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1878)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Enterormolo », nella confezione 5 fiale × cc 1 e la categoria flacone gocce × 30 g, della ditta Laboratori farmacobiologici S.p.a. Ellem, in Milano. (Decreto di revoca n. 5879/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 19 aprile 1952 e 27 settembre 1963, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 6233 e 6233/A la specialità medicinale denominata « Enterormolo » nella confezione 5 fiale × cc 1 e la categoria flacone gocce × g 30, a nome della ditta Laboratori farmacobiologici S.p.a. Ellem, con sede e domicilio fiscale in Milano, corso Ticinese, 89, codice fiscale n. 00857830152, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche, come contestato alla ditta in data 23 dicembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Enterormolo », nella confezione 5 fiale × cc 1 e la categoria flacone gocce × 30 g, registrate rispettivamente ai numeri 6233 e 6233/A in data 19 aprile 1952 e 27 settembre 1963, a nome della ditta Laboratori farmacobiologici S.p.a. Ellem, con sede e domicilio fiscale in Milano, corso Ticinese, 89, codice fiscale n. 00857830152.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1879)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Orocolina », nelle confezioni 25 confetti e le relative categorie flacone × 150 g di sciroppo, della ditta Farmigea S.p.a., in Pisa. (Decreto di revoca n. 5883/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 20 dicembre 1960, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 18216 e 18216/A la specialità medicinale denominata « Orocolina », nella confezione 25 confetti e la relativa categoria flacone × 150 g di sciroppo, a nome della ditta Farmigea S.p.a., con sede in Pisa, via Carmignani, 2, codice fiscale n. 0010982-050-6, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene fosforiletanolamina e che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 28 febbraio 1973 ha espresso parere che sussistono seri dubbi circa l'attuale validità terapeutica di tale sostanza e delle sue associazioni nelle indicazioni proposte, suggerendo pertanto di invitare le ditte interessate a trasmettere documentazione giustificativa, come contestato alla ditta in data 6 ottobre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Orocolina », nelle confezioni 25 confetti e la relativa categoria flacone × 150 g di sciroppo registrate rispettivamente ai numeri 18216 e 18216/A in data 20 dicembre 1960, a nome della ditta Farmigea S.p.a., con sede in Pisa, via Carmignani, 2, codice fiscale n. 0010982-050-6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1875)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Orhepar », nella confezione 30 confetti e la categoria flacone g 150 di sospensione sciropposa, della ditta Italsuisse S.a.s., in Casarile. (Decreto di revoca n. 5881/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 19 gennaio 1962 e 5 marzo 1962, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 18986 e 18986/A la specialità medicinale denominata « Orhepar », nella confezione 30 confetti e la categoria flacone g 150 di sospensione sciropposa, a nome della ditta Italsuisse S.a.s., con sede e domicilio fiscale in Casarile (Milano), via Binasco, 54, codice fiscale n. 00758180152, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa, socio accomandatario sig. Giancarlo Ceroni, codice fiscale n. CRNGCR35A07A045V, nato ad Acquasparta (Terni) il 7 ottobre 1935, sesso maschile, residente e domiciliato a Vernate (Milano), via Castelnuovo;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene fosforiletanolamina e che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 28 febbraio 1973 ha espresso parere che sussistono seri dubbi circa l'attuale validità terapeutica di tale sostanza e delle sue associazioni nelle indicazioni proposte, suggerendo pertanto di invitare le ditte interessate a trasmettere documentazioni giustificative, come contestato alla ditta in data 6 ottobre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Orhepar », nella confezione 30 confetti e la categoria flacone g 150 di sospensione sciroposa, registrate rispettivamente ai numeri 18986 e 18986/A in data 19 gennaio 1962 e 5 marzo 1962 a nome della ditta Italsuisse S.a.s., con sede e domicilio fiscale in Casarile (Milano), via Binasco, 54, codice fiscale n. 00758180152, socio accomandatario sig. Giancarlo Ceroni, codice fiscale CRNGCR35R07A045V, nato ad Acquasparta (Terni) il 7 ottobre 1935, sesso maschile, residente e domiciliato a Vernate (Milano), via Castelnuovo.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1877)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Triemodin », nelle confezioni 5 e 10 fiale di liofilizzato + 5 e 10 fiale di solvente da ml 3 × g 250 e della relativa categoria capsule nella confezione 30 e 60 capsule, della ditta Esseti S.a.s., in S. Giorgio a Cremano. (Decreto di revoca numero 5905/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 1° marzo 1971 e 23 novembre 1973 con i quali vennero registrate ai numeri 21929 e 21929/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Triemodin », nelle confezioni 5 e 10 fiale di liofilizzato + 5 e 10 fiale di solvente da ml 3 × mg 250 e la relativa categoria capsule nella confezione 30 e 60 capsule a nome della ditta Esseti S.a.s. Laboratorio chimico farmaco-biologico di Ievoli A. e C., con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), via Cavalli di Bronzo, 41 - socio accomandatario Anna Ievoli nata a Napoli l'11 marzo 1943 sesso femminile - domicilio fiscale in Nocera Inferiore (Salerno), via Castaldi, 41 - codice fiscale VLINNA40051F839K, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non è attualmente dimostrata la validità ed efficacia delle specialità medicinali, come la suddetta, a base di nucleotidi e nucleosidi con indicazioni cardiovascolari, come contestato alla ditta succitata in data 27 ottobre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Triemodin », nelle confezioni 5 e 10 fiale di liofilizzato + 5 e 10 fiale di solvente da ml 3 × g 250 e della relativa categoria capsule nelle confezioni 30 e 60 capsule, registrate rispettivamente ai numeri 21929 e 21929/A in data 1° marzo 1971 e 23 novembre 1973 a nome della ditta Esseti S.a.s. Laboratorio chimico farmaco-biologico di Ievoli A. e C., con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), via Cavalli di Bronzo, 41 - socio accomandatario Anna Ievoli nata a Napoli l'11 marzo 1943, sesso femminile - domicilio fiscale in Nocera Inferiore (Salerno), via Castaldi, 41 - codice fiscale VLINNA40051F839K.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1855)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1980.

Proroga al 31 dicembre 1980 della validità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1964, sulla assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 1/17230 del 2 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 7 febbraio 1979, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 1979 le disposizioni contenute nel proprio decreto dell'11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, per l'attuazione dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa, di cui all'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti ai fini del conseguimento degli indennizzi e dei contributi erogabili in unica soluzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89;

Ritenuto che, perdurando le condizioni per le quali sono state prorogate le disposizioni di cui sopra, si rende opportuno continuare ad assicurare l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al proprio decreto 11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1980.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile oppure ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra e che intendono prestare l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti, debbono darne comunicazione al Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Sulle somme che verranno pagate fino al 31 dicembre 1980 ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, sarà operata una detrazione nella misura dello 0,30 per cento.

In relazione alle detrazioni operate in base al precedente comma, alla fine di ogni trimestre potranno essere corrisposti agli enti ed alle associazioni di cui al precedente art. 2 acconti contenuti nel limite dello 0,25 per cento dei pagamenti disposti nel trimestre decorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1980
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 223

(2375)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tulisan », nella confezione 20 confetti da g 0,05, della ditta Manzoni e C. S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5895/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 15 novembre 1961, con il quale venne registrata al n. 19069 la specialità medicinale denominata « Tulisan », nella confezione 20 confetti da g 0,05 a nome della ditta Manzoni e C. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Vela, 5 - codice fiscale 00738460153, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche come contestato alla ditta medesima in data 22 luglio 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tulisan », nella confezione 20 confetti da g 0,05 registrata al n. 19069 in data 15 novembre 1961 a nome della ditta Manzoni e C. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Vela, 5 - codice fiscale 00738460153.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1868)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Anuresolo » sciroppo, nella confezione flacone g 150, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico A. Donnini di G. Gabbiani e C. S.r.l., in Verona. (Decreto di revoca n. 5902/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 15 settembre 1954, con il quale venne registrata al n. 9311 la specialità medicinale denominata « Anuresolo » sciroppo, nella confezione flacone g 150 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico A. Donini di G. Gabbiani e C. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Verona, via M. Calderara, 5 - codice fiscale 00228370235, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, come contestato alla ditta succitata in data 20 marzo 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Anuresolo » sciroppo, nella confezione flacone g 150 registrata al n. 9311 in data 15 settembre 1954 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico A. Donini di G. Gabbiani e C. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Verona, via M. Calderara, 5 - codice fiscale 00228370235.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1865)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Valveovit B-1 », nella confezione 10 supposte da mg 40 e la relativa serie 10 supposte mg 20, della ditta Laboratorio chimico Sana, in Milano, e poi ceduta alla ditta Istituto euchimico, in Milano. (Decreto di revoca n. 5920/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 11 aprile 1958, con il quale vennero registrate ai numeri 13776 e 13776/1 la specialità medicinale denominata « Valveovit B-1 », nella confezione 10 supposte da mg 40 e la relativa serie 10 supposte mg 20, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Sana, con sede in Milano, via Pindoro, 23;

Considerato che la specialità medicinale suddetta è stata acquistata dalla ditta Istituto euchimico, con sede in Milano, via D'Ovidio, 3, come da dichiarazione della medesima in data 14 marzo 1964;

Atteso che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato essendo la documentazione incompleta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Valveovit B-1 », nella confezione 10 supposte da mg 40 e la relativa serie 10 supposte mg 20, registrate rispettivamente ai numeri 13776 e 13776/1 in data 11 aprile 1958, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Sana, con sede in Milano, via Pindoro, 23, e poi ceduta alla ditta Istituto euchimico, con sede in Milano, via D'Ovidio, 3.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1888)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Broncosina », nella confezione flacone da g 180, della ditta Pennino, in Napoli. (Decreto di revoca n. 5923/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 20 agosto 1947, con il quale venne registrata al n. 820 la specialità medicinale denominata « Broncosina », nella confezione flacone g 180, a nome della ditta Laboratorio Pennino, con sede in Napoli, via Ottavio Tupputi, 9, prodotta nell'officina della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Broncosina », nella confezione flacone da g 180, registrata al n. 820 in data 20 agosto 1947, a nome della ditta Pennino, con sede in Napoli, via Tupputi, 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1887)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tensiocolina », nella confezione 5 fiale × mg 0,25 nonchè le categorie 6 supposte e flacone gocce × 5 cc, della ditta Albi terapeutici, in Milano, e poi ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., in Bari. (Decreto di revoca n. 5927/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 24 ottobre 1955 e 14 maggio 1964, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 10479, 10479/A e 10479/B la specialità medicinale denominata « Tensiocolina », nella confezione 5 fiale × mg 0,25 nonchè le categorie 6 supposte e flacone gocce × 5 cc, a nome della ditta Albi terapeutici S.r.l., con sede in Milano, via Stilicone, 39, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 21 ottobre 1966, registrata in Milano il 3 novembre 1966, con la quale la specialità medicinale suddetta venne ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Traiano, 17;

Atteso che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato essendo la documentazione incompleta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tensiocolina », nella confezione 5 fiale × mg 0,25 nonchè le categorie 6 supposte e flacone gocce × 5 cc, registrate rispettivamente ai numeri 10479, 10479/A e 10479/B in data 24 ottobre 1955 e 14 maggio 1964, a nome della ditta Albi terapeutici, con sede in Milano, via Stilicone, 39, e poi ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Traiano, 17.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1885)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cinnosterolo », nella confezione 10 fiale × 2 cc per bambini e fiale × 5 cc adulti, nonchè le preparazioni 10 fiale × 2 cc bambini tipo gomenolo, 6 fiale × 5 cc adulti con gomenolo e la preparazione « Cinnosterolo A + D/2 », nella confezione 10 fiale × 2 cc, nonchè le relative categorie « Cinnosterolo A + D/3 » 10 supposte tipo normale e 6 supposte tipo forte, della ditta A. Ceccarelli e C., in Firenze. (Decreto di revoca n. 5919/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 15 maggio 1950 e 9 maggio 1955, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 3383 e 3383/A la specialità medicinale denominata « Cinnosterolo », nelle confezioni 10 fiale × 2 cc per bambini e fiale × 5 cc adulti, nonché le preparazioni 10 fiale × 2 cc per bambini tipo con gomenolo, 6 fiale × 5 cc adulti tipo con gomenolo e la preparazione « Cinnosterolo A+D/2 », nella confezione 10 fiale × 2 cc nonché la relativa categoria « Cinnosterolo A+D/3 », 10 supposte tipo normale e 6 supposte tipo forte, a nome della ditta A. Ceccarelli e C. dei F.lli Luciano, Arnaldo e Corrado Tanganelli, con sede e domicilio legale in Firenze, via Caponsacchi, 31, codice fiscale n. 00438580482, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che le attuali conoscenze scientifiche possono non giustificare il mantenimento in commercio delle specialità medicinali per somministrazione rettale che contengono vitamina e sostanze assimilabili, inoltre, per quanto riguarda la confora, componente presente in tutte le categorie della specialità medicinale suddetta, il suo uso si ritiene superato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cinnosterolo », nella confezione 10 fiale × 2 cc per bambini e fiale × 5 cc adulti, nonché le preparazioni 10 fiale × 2 cc per bambini tipo con gomenolo, 6 fiale × 5 cc adulti con gomenolo e la preparazione « Cinnosterolo A+D/2 », nella confezione 10 fiale × 2 cc, nonché le relative categorie « Cinnosterolo A+D/3 », 10 supposte tipo normale e 6 supposte tipo forte, registrate rispettivamente ai numeri 3383 e 3383/A in data 15 maggio 1950 e 9 maggio 1955, a nome della ditta A. Ceccarelli e C. dei F.lli Luciano, Arnaldo e Corrado Tanganelli, con sede e domicilio legale in Firenze, via Caponsacchi, 31, codice fiscale n. 00438580482.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1863)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gastrosedina », nella confezione flacone da 30 compresse, della ditta I.C.A.M. - Industrie chimiche ambrosiane, in Milano. (Decreto di revoca n. 5926/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 26 luglio 1958, con il quale venne registrata al n. 14087 la specialità medicinale denominata « Gastrosedina », nella confezione flacone da 30 compresse a nome della ditta I.C.A.M. - Industrie chimiche ambrosiane, con sede in Milano, piazza Novembre, 1, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Saita, con sede in Milano, piazza Dergano, 9;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gastrosedina », nella confezione flacone da 30 compresse, registrata al n. 14087 in data 26 luglio 1958, a nome della ditta I.C.A.M. - Industrie chimiche ambrosiane, con sede in Milano, piazza Novembre, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1886)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Albisulfa », nelle confezioni 10 compresse da g 0,500, la relativa serie 10 compresse da g 0,250 e la categoria flacone supposte 50 cc della ditta Albi terapeutici S.r.l., in Milano, e poi ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., in Bari. (Decreto di revoca n. 5910/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 14 novembre 1958, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 14518, 14518/1 e 14518/A la specialità medicinale denominata « Albisulfa », nella confezione 10 compresse da g 0,500, la relativa serie 10 compresse da g 0,250 e la categoria flacone sciroppo da 50 cc, a nome della ditta Albi terapeutici S.r.l., con sede in Milano, via Stilicone, 39, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 17 novembre 1965, registrata in Milano il 24 novembre 1965, con la quale la specialità medicinale suddetta venne ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Traiano, 17;

Atteso che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato essendo la documentazione incompleta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Albisulfa », nelle confezioni 10 compresse da g 0,500, la relativa serie 10 compresse da g 0,250 e la categoria flacone sciroppo da 50 cc, registrate rispettivamente ai numeri 14518, 14518/1 e 14518/A in data 14 novembre 1958, a nome della ditta Albi terapeutici S.r.l., e poi ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Traiano, 17.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1894)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Olimpomicina », nella confezione un flacone da 500.000 U.I. + g 0,5 con annessa fiala solvente × 3 cc, della ditta Farmaceutici Biagini S.p.a., in Barga-Castelvecchio Pascoli. (Decreto di revoca n. 5912/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 25 novembre 1960 e 11 marzo 1964, con i quali venne registrata al n. 18195 la specialità medicinale denominata « Olimpomicina », nella confezione un flacone da 500.000 U.I. + g 0,5 con annessa fiala solvente × cc 3, a nome della ditta Farmaceutici Biagini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Barga-Castelvecchio Pascoli (Lucca), codice fiscale n. 00144430469, prodotta presso la propria officina farmaceutica sita in Pisa, via Lungarno Galilei, 2;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche, considerata l'entità degli effetti collaterali che vengono attribuiti alla diidrostreptomicina e la resistenza crociata che essa manifesta nei riguardi della streptomicina come contestato alla ditta medesima in data 16 dicembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Olimpomicina », registrata al numero 18195 in data 25 novembre 1960 e 11 marzo 1964, nella confezione un flacone da 500.000 U.I. + g 0,5 con annessa fiala solvente × 3 cc, a nome della ditta Farmaceutici Biagini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Barga-Castelvecchio Pascoli, codice fiscale numero 00144430469.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1864)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1980.

Proroga al 31 dicembre 1980 delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1965, sull'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono case di civile abitazione o fabbricati rurali danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 607, con la quale è stata trasferita al Ministero dei lavori pubblici la competenza relativa alla concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per le riparazioni, le ricostruzioni ed i ripristini delle case di civile abitazione danneggiate o distrutte nel territorio nazionale per effetto degli eventi bellici;

Visto il proprio decreto del 25 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 21 aprile 1979, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 1979 le disposizioni per l'attuazione dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa, di cui al citato art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono fabbricati di civile abitazione di loro proprietà danneggiati o distrutti nel territorio nazionale a causa di fatti di guerra, contenute nel proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici in data 18 maggio 1965 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1965;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1967, con il quale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le norme di cui al precedente decreto del 18 maggio 1965 sono state estese anche a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti proprietari di fabbricati rurali, ammessi dall'art. 6 della legge 13 luglio 1966, n. 610, al beneficio dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge od all'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, con le norme procedurali di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 607;

Ritenuto che, perdurando le condizioni per le quali sono state prorogate le disposizioni di cui ai summenzionati decreti, si rende opportuno continuare ad assicurare l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto 18 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1965 e nel decreto del 28 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 28 febbraio 1968, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1980 a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile oppure dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata

prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra, debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, il proprio intendimento di voler prestare l'assistenza gratuita a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

Art. 3.

A modifica degli articoli 3 e 4, lettera *a*), del decreto ministeriale 18 maggio 1965:

la detrazione da operare sulle somme che verranno pagate fino al 31 dicembre 1980 per contributi concessi dal Ministero dei lavori pubblici dalla data di applicazione del citato decreto ministeriale 18 maggio 1965, ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 607, è fissata nella misura dello 0,30 per cento;

in relazione alle detrazioni così operate, alla fine di ogni trimestre potranno essere corrisposti, agli enti ed alle associazioni di cui al precedente art. 2, acconti contenuti nel limite massimo dello 0,25 per cento dei pagamenti disposti nel trimestre decorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1980

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1980
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 95

(2446)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Ilsa, con sede e stabilimento in Carcare.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica Ilsa, con sede e stabilimento in Carcare (Savona);

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1979 e 17 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 gennaio 1979 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Ilsa, con sede e stabilimento in Carcare (Savona), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2373)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.R.A.M. S.n.c. F.lli Amato, in Ottaviano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.R.A.M. S.n.c. F.lli Amato di Ottaviano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 22 giugno 1979, 14 settembre 1979 e 22 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Udito il parere della commissione regionale per l'impiego;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.R.A.M. S.n.c. F.lli Amato di Ottaviano (Napoli), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2374)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Rad, in Milano, stabilimento di Brescia, ora Ideal clima, in Milano, stabilimento di Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ideal Rad, con sede in Milano, stabilimento di Brescia, ora S.p.a. Ideal clima, con sede in Milano, stabilimento di Brescia;

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1979, 13 settembre 1979, 14 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 dicembre 1978 al 2 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Rad, con sede legale in Milano, stabilimento di Brescia, ora Ideal clima, con sede in Milano, stabilimento di Brescia, è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977. n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2372)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 luglio 1979 al 27 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Udito il parere della commissione regionale per l'impiego;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli, è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2371)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inplas - Industria plastica siciliana, in Piano Tavola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Inplas - Industria plastica siciliana di Piano Tavola (Catania);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inplas - Industria plastica siciliana di Piano Tavola (Catania), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 luglio 1979 al 6 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2369)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese (Torino);

Visti i decreti ministeriali 23 agosto 1979, 24 agosto 1979 e 27 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 settembre 1978 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese (Torino), è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2368)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio F.lli Bianchini, con sede e stabilimento in Mercogliano ed ufficio in Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Calzaturificio F.lli Bianchini, con sede e stabilimento in Mercogliano (Avellino) ed ufficio in Firenze;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio F.lli Bianchini, con sede e stabilimento in Mercogliano (Avellino) ed ufficio in Firenze, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 agosto 1979 al 17 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2370)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1980.

Determinazione dell'indennità di carica al presidente dell'Istituto nazionale esperienze di architettura navale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 23 giugno 1927, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1463, con il quale è stato istituito l'ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale », con sede in Roma;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, numero 530, concernente modificazioni al regio decreto 23 giugno 1927, n. 1429;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, concernente norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto l'art. 15 dello stauto dell'I.N.S.E.A.N. approvato con decreto interministeriale 23 giugno 1949, che stabilisce l'indennità di carica spettante al presidente commisurandola al trattamento complessivo dei funzionari dello Stato dell'ex grado terzo, ora livello *B*, della tabella contenuta nell'art. 47 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/77;

Vista la nota UE/2713/XV.5/39/MA, in data 24 novembre 1979, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero del tesoro, esprime il proprio nulla osta alla determinazione della indennità di carica del presidente dell'I.N.S.E.A.N. nella misura pari al trattamento economico previsto per la qualifica di dirigente generale di livello *B* dell'amministrazione statale;

Considerato che si rende necessario procedere alla determinazione con decorrenza 1° luglio 1972 dell'indennità di carica del presidente dell'I.N.S.E.A.N.;

Decreta:

Con decorrenza 1° luglio 1972, al presidente dello I.N.S.E.A.N. è attribuita l'indennità di carica pari al trattamento economico previsto per il dirigente generale di livello *B* dell'amministrazione statale, secondo le misure stabilite dalla tabella compresa nell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto grava sui fondi del predetto Istituto.

Roma, addì 13 febbraio 1980

Il Ministro: SARTI

(2447)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.

Scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Istituto di patronato ANLA per l'assistenza sociale ai lavoratori e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1971, con il quale è stata approvata la costituzione del patronato ANLA per l'assistenza sociale ai lavoratori, promosso dalla Associazione nazionale dei lavoratori anziani di azienda;

Visto lo statuto approvato in unico contesto con lo atto di costituzione dell'ente medesimo;

Sentita l'associazione promotrice;

Considerato che il presidente del patronato si è dimesso;

Rilevato che l'ente versa in gravi difficoltà di ordine finanziario ed organizzativo;

Ritenuta, pertanto, la opportunità di sciogliere il consiglio di amministrazione del patronato stesso;

Ritenuta di conseguenza la necessità di nominare un commissario straordinario che si sostituisca agli organi di amministrazione del patronato nell'assolvimento dei compiti ad essi spettanti;

Decreta:

Art. 1.

E' sciolto il consiglio di amministrazione del patronato ANLA per l'assistenza sociale ai lavoratori.

Art. 2.

Il sig. Donato Galeone è nominato commissario straordinario dell'Istituto di patronato ANLA per l'assistenza sociale ai lavoratori.

Art. 3.

Il commissario predetto dura in carica per il periodo dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 28 febbraio 1981 ed in ogni caso sino alla ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2448)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Istituzione presso il Ministero del commercio con l'estero di una commissione di studio per la programmazione a medio termine dello sviluppo delle esportazioni italiane.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809, istitutivo del Ministero del commercio con l'estero;

Visti il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, il regio decreto 30 maggio 1946, n. 459, l'art. 9 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, la legge 1° luglio 1955, n. 566 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1958, n. 542, concernenti le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del commercio con l'estero;

Considerata la necessità di approfondire, in relazione all'evolversi della situazione dei mercati esteri, i problemi connessi al coordinamento dell'azione per lo sviluppo delle esportazioni;

Ritenuta l'opportunità di costituire a tal fine una apposita commissione di studio per la programmazione a medio termine dello sviluppo delle esportazioni, in considerazione delle relative aree di destinazione e dei settori merceologici più dinamici, nonché dei fattori legislativi e amministrativi che incidono sullo sviluppo stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero del commercio con l'estero una commissione di studio per la programmazione dello sviluppo delle esportazioni italiane.

Art. 2.

La commissione di cui all'art. 1 è così composta:

Presidente:

Carli dott. Guido.

Membri:

Sbrocca dott. Alberto, in sostituzione del dottor Guido Carli, in rappresentanza della Confindustria;

Magnifico prof. Giovanni, ed in sua sostituzione il dott. Adalberto Ulizzi, in rappresentanza della Banca d'Italia;

Sette dott. Pietro, ed in sua sostituzione l'ing. Massimo Porcari, in rappresentanza dell'Istituto per la ricostruzione industriale;

Leopardi Dittaiuti on. Giulio, ed in sua sostituzione il dott. Cesare Tabacchini, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Orlando dott. Giuseppe, ed in sua sostituzione il dott. Silvano Ferraretto, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Longo prof. Antonio, ed in sua sostituzione il dottor Franco Pietrobono, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Mengozzi dott. Dario, ed in sua sostituzione il prof. Luigi Pieraccioni, in rappresentanza della Unioncamere;

Attolico dott. Giacomo, ed in sua sostituzione il dott. Mario Piersigilli, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Clemente dott. Berardo, ed in sua sostituzione il dott. Pietro Masci, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Izzo prof. Luigi, ed in sua sostituzione il dott. Silvano Buffa, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Moroni dott. Romualdo, ed in sua sostituzione il dott. Antonio Miscione, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Barattieri dott. Vittorio, ed in sua sostituzione il dott. Manfredo Mascolini, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Frassineti dott. Cesare, ed in sua sostituzione il dott. Stelio Venceslai, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

De Franceschi dott. Fausto, ed in sua sostituzione il dott. Luigi Tranfo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

D'Agostino dott. Filippo, ed in sua sostituzione la dott.ssa Anna Maria Bove, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dalla dott.ssa Anna Maria Bove.

Art. 3.

L'art. 1 del decreto ministeriale 31 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 20 aprile 1971, è sostituito dal seguente:

Art. 1. — E' istituito presso il Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi, un comitato tecnico consultivo per l'esame dei programmi e delle iniziative promozionali per lo sviluppo delle esportazioni italiane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: STAMMATI

(2377)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Sostituzione di un componente del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, e, in particolare, l'art. 9 che prevede la nomina, con decreto del Ministro del commercio con l'estero, del comitato esecutivo dell'Istituto, composto da sei membri oltre che dal presidente dell'Istituto stesso;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1979 concernente la costituzione del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero per il quadriennio 1979-83;

Viste le dimissioni presentate dal dott. Alfiero Ghelardini, dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero;

Ritenuta la necessità di sostituire detto rappresentante del Ministero del commercio con l'estero in seno al succitato comitato esecutivo;

Decreta:

Il dott. Filippo D'Agostino, dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero è nominato membro del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero in sostituzione del dott. Alfiero Ghelardini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: STAMMATI

(2376)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Venezia al quietanzamento automatico dei versamenti diretti in esattoria e all'adozione di uno schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro delle finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici per la riscossione sia mediante versamenti diretti sia mediante ruolo;

Viste le istanze con le quali la Cassa di risparmio di Venezia, quale titolare delle esattorie di Venezia, Chioggia, Cona, Martellago, Portogruaro, S. Michele al Tagliamento e S. Donà di Piave, ha chiesto la autorizzazione all'adozione di un sistema di scritturazione meccanizzato per il rilascio delle quietanze dei versamenti diretti, nonchè ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Preso atto del parere favorevole alla emanazione del provvedimento espresso dai competenti organi periferici e ritenuto che per le menzionate esattorie ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio di Venezia, quale titolare delle esattorie di Venezia, Chioggia, Cona, Martellago, Portogruaro, S. Michele al Tagliamento e S. Donà di Piave, è autorizzata a rilasciare, per la riscossione dei versamenti diretti, le quietanze col sistema automatico, mediante l'utilizzazione del bollettario Mod. 13, Modul. F., Imposte 513.

L'autorizzazione decorre dal giorno successivo alla data del verbale di consegna dei bollettari di cui è previsto l'uso.

Le esattorie anzidette sono, altresì, autorizzate alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici, con l'obbligo di riprodurre su carta le schede dei contribuenti ad ogni richiesta dell'amministrazione finanziaria, indipendentemente dalla prevista trasmissione annuale all'ufficio delle imposte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(2478)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione universale sul diritto d'autore riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 e protocolli annessi 1 e 2.

Il 25 ottobre 1979, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 306 del 16 maggio 1977, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 giugno 1977, sono stati depositati, presso il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza, la cultura (UNESCO), gli strumenti di ratifica della Convenzione universale sul diritto d'autore riveduta a Parigi il 24 luglio 1971; del protocollo allegato alla Convenzione universale sul diritto d'autore riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati; del protocollo allegato alla Convenzione universale sul diritto d'autore riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 concernente l'applicazione della Convenzione alle opere di alcune organizzazioni internazionali adottati a Parigi il 24 luglio 1971.

All'atto del deposito degli strumenti è stata formulata la seguente dichiarazione:

« Se réferant à l'article 4 par. 4 de la Convention universelle sur le droit d'auteur revisée à Paris le 24 juillet 1971, le Gouvernement italien déclare que sur le territoir de la République italienne la protection d'une oeuvre ne sera pas assurée pendant une durée plus longue que celle fixée pour la catégorie dont elle relève, s'il s'agit d'une oeuvre non publiée, par la loi de l'Etat contractant dont l'auteur est ressortissant, et, s'il s'agit d'une oeuvre non publiée, par la loi de l'Etat contractant dont l'auteur est ressortissant, et, s'il s'agit d'une oeuvre publiée, par la loi de l'Etat contractant où cette oeuvre a eté publiée pour la première fois.

Lorsque la législation d'un Etat contractant prévoit deux ou plusieurs periodes de protection et si pour une raison quelconque une oeuvre déterminée n'est pas protégée par ledit Etat pendant la seconde période ou l'une des périodes suivantes, la même oeuvre, sur le territoir de la Republique italienne n'aura pas protection pendant cette période ou les periodes suivantes ».

Traduzione non ufficiale

« In riferimento all'art. 4 par. 4 della Convenzione universale sul diritto d'autore riveduta a Parigi il 24 luglio 1971, il Governo italiano dichiara che sul territorio della Repubblica italiana la protezione di un'opera non sarà assicurata: se si tratta di un'opera non pubblicata, per una durata superiore a quella stabilita, per la categoria cui detta opera appartiene, dalla legge dello Stato contraente di cui l'autore è cittadino; se si tratta di un'opera pubblicata, per una durata superiore a quella stabilita dalla legge dello Stato contraente in cui tale opera è stata pubblicata per la prima volta.

Quando la legislazione di uno Stato contraente prevede due o più periodi di protezione e se per un motivo qualsiasi una opera determinata non è protetta da tale Stato durante il secondo periodo o uno dei periodi seguenti, tale opera, sul territorio della Repubblica italiana, non avrà protezione durante questo secondo periodo o durante i periodi seguenti ».

Gli atti suddetti, ai sensi dell'art. IX par. 2 della Convenzione e dei paragrafi 2(b) dei protocolli, sono entrati in vigore, per l'Italia, il 25 gennaio 1980.

(2509)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « San Bernardo - Sorgente Rocciaviva », di Garessio

Con decreto 1° febbraio 1980, n. 2018, la S.p.a. Fonti San Bernardo, in Torino, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale denominata « San Bernardo - Sorgente Rocciaviva » di cui ai decreti ministeriali 30 marzo 1978, n. 1677 e 11 dicembre 1978, n. 1823.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2050)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte l'Insuperabile Rionero » di Rionero in Vulture

Con decreto 1° febbraio 1980, n. 2020, la S.p.a. Pompei, in Rionero in Vulture (Potenza), è stata autorizzata a modificare secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, le etichette dell'acqua minerale denominata « Fonte l'Insuperabile Rionero » di cui al decreto del Ministero dell'interno 10 agosto 1927, n. 98.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2052)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Ceciliana » di Palestrina in contenitori di vetro della capacità di mezzo litro ed a contrassegnare con bollini i recipienti del tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente.

Con decreto 4 febbraio 1980, n. 2023, il sig. Ilardi Massimo, residente in Roma, via T. Inghirami, 85, è stato autorizzato a mettere in vendita l'acqua minerale « Ceciliana » di cui al decreto ministeriale 11 ottobre 1979, n. 1967, anche in contenitori di vetro della capacità convenzionale di mezzo litro ed a contrassegnare con bollini i recipienti della predetta acqua minerale nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente.

Al decreto è allegato un esemplare dei suddetti bollini.

(2051)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del decreto ministeriale 19 ottobre 1979 relativo alla messa in liquidazione della società cooperativa « Fra esercenti alessandrini Nuova Mercurio a r.l. », in Cantalupo, e alla nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1980, il decreto ministeriale in data 19 ottobre 1979, con il quale la società cooperativa « Fra esercenti alessandrini Nuova Mercurio a r.l. », in Cantalupo (Alessandria) è stata posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. proc. Gian Franco Sassi, è annullato, essendo stata la predetta cooperativa dichiarata fallita con precedente sentenza del tribunale di Alessandria in data 30 luglio 1979.

(2096)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edificatrice « Consorzio provinciale fra le cooperative edificatrici della provincia di Firenze », e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1980 sono stati revocati gli amministratori e i sindaci della società cooperativa edificatrice « Consorzio provinciale fra le cooperative edificatrici della provincia di Firenze », in Firenze, costituita in data 7 dicembre 1963 per atto a rogito del notaio Chiaruzzi avv. Vincenzo ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il dott. Cesare Matteini.

(2097)

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12 % di scadenza 1° ottobre 1984 al portatore

A norma dell'art. 9 del decreto ministeriale 19 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 21 settembre 1979, si rende noto che il 17 marzo 1980 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1984, da rilasciare in dipendenza sia di operazioni di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 9 %, di scadenza 1° ottobre 1979, che di sottoscrizioni in contanti.

(2491)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 48

Corso dei cambi del 7 marzo 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	835,05	835,05	835,10	835,05	835 —	—	834,95	835,05	835,05	835,05
Dollaro canadese	721,50	721,50	721,95	721,50	721,55	—	721,75	721,50	721,50	721,50
Marco germanico	464,47	464,47	464,30	464,47	464,52	—	464,25	464,47	464,47	464,20
Fiorino olandese	423,17	423,17	423 —	423,17	423,25	—	423,25	423,17	423,17	423,20
Franco belga	28,596	28,596	28,59	28,596	28,60	—	28,59	28,596	28,596	28,60
Franco francese	198,44	198,44	198,25	198,44	198,45	—	198,37	198,44	198,44	198,45
Lira sterlina	1857,50	1857,50	1857 —	1857,50	1858,70	—	1856,80	1857,50	1857,50	1857,50
Lira irlandese	1715 —	1715 —	1716 —	1715 —	1716,35	—	1717 —	1715 —	1717 —	—
Corona danese	148,87	148,87	148,75	148,87	148,70	—	148,80	148,87	148,87	148,85
Corona norvegese	167,24	167,24	167,20	167,24	167,16	—	167,30	167,24	167,24	167,25
Corona svedese	195,49	195,49	195,50	195,49	195,40	—	195,419	195,49	195,49	195,50
Franco svizzero	486,17	486,17	486,70	486,17	486,20	—	486,35	486,17	486,17	486,15
Scellino austriaco	64,906	64,906	64,98	64,906	64,92	—	64,899	64,906	64,906	64,90
Escudo portoghese	17,12	17,12	17,12	17,12	17,08	—	17,10	17,12	17,12	17,12
Peseta spagnola	12,352	12,352	12,36	12,352	12,34	—	12,354	12,352	12,352	12,35
Yen giapponese	3,362	3,362	3,37	3,362	3,3363	—	3,363	3,362	3,362	3,36

Media dei titoli del 7 marzo 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	63,700
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,425
» 5,50 % » » 1968-83	84,575
» 5,50 % » » 1969-84	81,450
» 6 % » » 1970-85	78,525
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,425
» 9 % » » 1976-91	81,400
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,675
» » » » 1- 8-1978/80	99,375
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,050
» » » » 1- 3-1979/81	99 —
» » » » 1- 7-1979/81	98,500
» » » » 1- 5-1979/82	97,400
» » » » 1- 7-1979/82	97,150
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,875
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,500
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,175
» » » 12 % 1- 4-1982	95,575
» » » 12 % 1-10-1983	94,625
» » » 12 % 1- 1-1984	95,025
» » » 12 % 1- 4-1984	95 —
» » » 12 % 1-10-1987	94,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 marzo 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	835 —
Dollaro canadese	721,625
Marco germanico	464,36
Fiorino olandese	423,21
Franco belga	28,593
Franco francese	198,405
Lira sterlina	1857,15
Lira irlandese	1716 —
Corona danese	148,835
Corona norvegese	167,27
Corona svedese	195,454
Franco svizzero	486,26
Scellino austriaco	64,902
Escudo portoghese	17,11
Peseta spagnola	12,353
Yen giapponese	3,362

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per l'assegnazione di quattro borse di studio di L. 1.500.000 ciascuna per tesi di laurea in materia attinente al miglioramento delle tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 459, il quale al comma decimo stabilisce che i proventi delle sanzioni contravvenzionali per le infrazioni in materia di collocamento della manodopera in agricoltura siano destinati ad attività di studio, di ricerca e di sperimentazione dell'ispettorato del lavoro, ai fini del miglioramento delle tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo;

Considerata la necessità di dare inizio ad una concreta attività in materia di miglioramento delle tecniche di prevenzione antinfortunistica in agricoltura;

Ritenuto che la tesi di laurea in materia di miglioramento delle tecniche di prevenzione antinfortunistiche nel settore agricolo contribuisce validamente alla realizzazione delle finalità della legge in parola e ritenuto, pertanto, opportuno bandire un concorso per l'assegnazione di borse di studio a studenti universitari che conseguano la laurea svolgendo la tesi nella materia medesima;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per l'assegnazione di quattro borse di studio di L. 1.500.000 ciascuna per tesi di laurea in materia precisata nello stesso bando.

Art. 2.

Alla spesa di L. 6.000.000 si provvederà a carico dello stanziamento del cap. 2540 dell'esercizio 1979, disposto con decreto ministeriale del Tesoro in data 26 novembre 1979, n. 169770, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1979, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 30, sul quale graveranno, anche, le spese occorrenti per il funzionamento della commissione esaminatrice e per la pubblicizzazione del bando di concorso nella misura complessiva di L. 1.500.000.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1979

Il direttore generale
degli affari generali e del personale
CAPONETTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 265

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale bandisce un concorso per l'assegnazione di quattro borse di studio di L. 1.500.000 ciascuna a studenti che abbiano seguito regolari corsi presso una università della Repubblica laureati in una delle sessioni degli anni accademici 1978-79 e 1979-80, che abbiano svolto tesi di laurea in materia attinente al miglioramento delle tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso gli interessati dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale del personale - Divisione IV, entro il 30 giugno 1981 domanda in carta legale da L. 1.500 allegando:

a) due copie della tesi svolta, firmata dal candidato e munita di dichiarazione di conformità all'originale depositata in segreteria;

b) un certificato dell'università attestante la data di conseguimento della laurea e la votazione ottenuta, nonché i voti ottenuti nei singoli esami del corso universitario.

Art. 3.

L'assegnazione delle borse di studio sarà effettuata insindacabilmente da una commissione nominata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sarà composta:

dal direttore generale del personale affari generali, presidente;

da due professori universitari, membri;

da tre funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a primo dirigente, membri.

L'incarico di segretario sarà conferito ad un funzionario del ruolo della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

I nominativi dei vincitori del concorso saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunicati alla stampa interessata al settore agricolo.

Roma, addì 12 dicembre 1979

Il direttore generale
degli affari generali e del personale
CAPONETTO

(2469)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, integrato da un colloquio a tre posti di preside nelle scuole medie per non vedenti

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 12 agosto 1957, n. 799, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 11 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293;

Veduta la legge 30 dicembre 1960, n. 734;

Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1964, n. 1617;

Veduta la legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e la legge di interpretazione autentica 21 novembre 1967, n. 1148;

Veduta la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;

Veduta la legge 29 settembre 1967, n. 946;

Veduta la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduta la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970;

Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a tre posti di preside nelle scuole medie per non vedenti, riservato al personale insegnante di ruolo nelle predette scuole che abbia espletato un incarico di presidenza in due anni scolastici consecutivi compresi nel periodo intercorrente fra l'anno scolastico 1972-73 e la data di presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso nelle scuole medie per non vedenti.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Al concorso sono ammessi i professori ordinari delle scuole medie per non vedenti, forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedra di scuola media per non vedenti, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato dal successivo art. 4, abbiano maturato dopo la nomina nei ruoli un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato, siano in possesso del titolo di specializzazione all'insegnamento ai minorati della vista, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, o abilitazione all'insegnamento ai minorati della vista

conseguita in applicazione dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 e che abbiano espletato un incarico di presidenza in due anni scolastici consecutivi compresi nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1972-73 e la data di presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso, nelle scuole medie per non vedenti.

Alle suddette condizioni sono altresì ammessi i professori ordinari appartenenti ai ruoli degli istituti o scuole di istruzione secondaria di seconda grado per non vedenti che abbiano appartenuto alla scuola media per non vedenti, o delle cessate scuole secondarie di avviamento professionale per non vedenti.

Art. 3.

Titoli e colloquio

Con il presente decreto sono stabiliti i titoli valutabili (allegato *A*) e gli argomenti del colloquio (allegato *B*).

La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 50 sono assegnati ai titoli (35 per i titoli di servizio e 15 per quelli di studio e di cultura) e 50 al colloquio integrativo.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che sarà reso pubblico ai candidati.

Il candidato per essere incluso nella graduatoria di merito dovrà aver conseguito nella prova colloquio almeno 35/50 punti.

Coloro i quali intendono far valere i titoli di precedenza di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno farli pervenire entro venti giorni dalla data in cui hanno sostenuto il colloquio.

Art. 4.

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, di cui al presente bando, dovrà essere inviata con raccomandata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione secondaria di primo grado - Divisione III - Roma, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano presentate in tempo utile purché inviate per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta entro il termine indicato; a tal fine fa ede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano spedito la domanda e i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato per qualsiasi causa, anche se non imputabile al candidato, e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi. L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, durante o dopo l'espletamento del colloquio.

I candidati ammessi ai concorsi e chiamati a sostenere il colloquio dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 5.

Modalità per la presentazione delle domande

Nella domanda, per l'ammissione al concorso redatta su carta legale, il candidato deve indicare:

il proprio cognome e nome (le donne coniugate o vedove devono far seguire al cognome da nubile il cognome del marito);

il luogo e la data di nascita;

la materia d'insegnamento;

la scuola dove presta servizio e, se comandato, l'ufficio o ente presso cui presta servizio;

la data di decorrenza del conferimento della qualifica di ordinario;

il titolo di studio di cui è in possesso con la precisazione della data e dell'università o dell'istituto superiore di magistero nel quale è stato conseguito, nonché del voto;

il recapito a cui desidera sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

In caso di cambiamento di indirizzo, il candidato dovrà darne tempestiva notizia alla direzione generale suddetta.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito indicato nella domanda; né per eventuali disguidi postali o telegrafici.

La firma del candidato dovrà essere vistata dal preside della scuola, per i candidati incaricati della presidenza o in posizione di comando, rispettivamente, dal provveditore agli studi o dal capo dell'ufficio.

Art. 6.

Documentazione

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti, rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

a) diploma originale del titolo di studio (laurea o diploma di laurea) o copia conforme di esso, autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) certificato rilasciato dall'università o dall'istituto, attestante il voto riportato nell'esame finale, per il conseguimento della laurea o del diploma di laurea. Il certificato non è richiesto quando il voto risulti nel documento prescritto dalla precedente lettera *a*);

c) il titolo di specializzazione all'insegnamento ai minorati della vista previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, o abilitazione all'insegnamento ai minorati della vista conseguita in applicazione dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074. Detti documenti possono essere presentati in originali o in copia autenticata;

d) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi. Il provveditore dovrà dichiarare nel predetto stato di servizio eventuali provvedimenti definitivi o in corso di ordine penale o disciplinare a carico del candidato;

e) certificato relativo agli incarichi di presidenza, rilasciato dal competente provveditore agli studi;

f) i titoli di studio, di cultura e le pubblicazioni in un unico esemplare (non saranno prese in considerazione le opere manoscritte o dattiloscritte, né le bozze di stampa) nonché ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse, con riferimento alla tabella di valutazione (allegato *A*).

Scaduto il termine previsto dal precedente art. 4 non saranno accettati ulteriori titoli o pubblicazioni o parti di queste, né saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione

Non è consentito fare riferimento a titoli e documenti presentati a questa o ad altra amministrazione.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Alla domanda dovrà essere, inoltre, unito un elenco, in carta semplice, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni allegati.

Art. 7.

Commissione, graduatoria, nomina e assegnazione di sede

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice in conformità alle disposizioni di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

La graduatoria di merito del concorso, nella quale verranno inclusi i concorrenti che otterranno una votazione di almeno punti 35/50 al colloquio, sarà compilata sulla base del punteggio risultante dalla somma del voto riportato nel colloquio e dei punti attribuiti per i titoli conseguiti da ciascun candidato.

Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria sarà approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione e sarà utilizzabile, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento del numero delle presidenze messe a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

I vincitori avranno diritto, in ordine di graduatoria, alla scelta della sede fra quelle rimaste disponibili dopo i trasferimenti annuali e limitatamente ad esse.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

Art. 8.

Disposizioni finali

Il colloquio avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione secondaria di primo grado, secondo il calendario che sarà comunicato tempestivamente agli interessati.

I documenti, titoli e pubblicazioni presentati potranno essere ritirati dai candidati, direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione al concorso o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1978

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1980
Registro n. 7 *Istruzione, foglio n.* 45

ALLEGATO *A*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) SERVIZIO (massimo punti 35).

Servizio di ruolo effettivamente prestato in scuole medie in ciascun anno d'insegnamento	punti 1,20
Incarico di preside di durata non inferiore a mesi sei (per ciascun anno) (senza tener conto del servizio d'insegnamento)	» 2,40
Incarico di vice preside o di vigilatore in sezioni staccate di durata non inferiore a mesi sei (per ciascun anno) (senza tener conto del servizio di insegnamento)	» 1,50

Il punteggio è ridotto a metà se il servizio di ruolo o gli incarichi di preside o di vice preside o di vigilatore risulta prestato negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso, e nella stessa misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo va valutato come servizio scolastico, reso in qualità di insegnante.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215

Sono valutati i servizi effettuati ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo di istituto a causa di aspettativa o di assenza dalla scuola o per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a sei mesi.

Sono esclusi dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestati anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo anche se svolti nei ruoli delle scuole elementari, ancorché coperti da retrodatazione della nomina, nonché ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente all'assunzione nelle scuole statali d'istruzione secondaria anche se riconosciuto, in tutto o in parte, nella carriera di professore.

I periodi di incarico di preside, di vice preside, e di vigilatore di sezioni staccate inferiori a mesi sei, saranno valutati esclusivamente come servizio di insegnamento, senza attribuzione di alcun maggior punteggio.

Non sarà attribuito alcun punteggio agli anni di incarico di presidenza utili per l'ammissione al concorso.

B) TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA (massimo punti 15).

Laurea richiesta per l'ammissione ai concorsi a cattedra di scuola media:

con lode	punti 5 —
con votazione 110	» 4 —
con votazione da 105 a 109	» 3 —
con votazione da 99 a 104	» 2 —
con votazione da 88 a 98	» 1 —
Per ogni altra laurea	punti 0,50
Diploma di specializzazione post laurea previsto dagli statuti universitari	» 0,50
Vincita di concorso per merito distinto nella istruzione secondaria (per titoli ed esame)	» 2 —
Inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esame, a posti di preside di scuole secondarie per surrogazione di vincitori, ciascuna	» 2 —
Se in graduatoria di concorsi a posti di preside di scuola media	» 4 —
Inclusione in graduatorie di merito per concorso a posti di dirigente superiore	» 0,50
Vincita o idoneità in concorsi, per titoli ed esame, a cattedre in scuole o istituti di istruzione secondaria di primo o secondo grado (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la prima nomina in ruolo)	» 1 —

TITOLI UNIVERSITARI.

Servizio di assistente di ruolo (o aiuto universitario) prima della nomina, per ciascun anno (servizio di assistente volontario, prima della nomina in ruolo, da valutarsi in conformità di quanto previsto dalla legge n. 1340, del 23 novembre 1951):

per ciascun anno	punti 0,50
fino a un massimo di	» 2 —
Inclusione nell'elenco dei maturi (maturità scientifica)	» 1 —
Libera docenza	» 1,50
Inclusione in terna di vincitori di concorsi a cattedre universitarie	» 2 —

Uno o più anni di incarico di insegnamento in università statali o pareggiate:

per ogni anno	» 0,50
fino ad un massimo di	» 2 —
Ogni anno di attività didattica all'estero (di durata non inferiore a sei mesi), dopo l'assunzione nel ruolo dei professori, quando non sia valutabile tra i titoli di servizio	» 0,50
Pubblicazioni di carattere scientifico-didattico o riguardante i problemi dell'istruzione secondaria, fino a	» 5 —

C) COLLOQUIO:

Alla prova colloquio vengono assegnati massimo punti 50 —

Per esser inclusi nella graduatoria di merito occorre aver conseguito almeno punti 35/50 nel colloquio.

DETRAZIONI

Dalla valutazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

per punizioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 10 marzo 1967, n. 250, di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969):

censura	punti 2 —
sospensione dello stipendio fino a un mese	» 5 —
per ogni mese di sospensione in più	» 2 —

Non si calcolano le frazioni inferiori a quindici giorni.

Il Ministro della pubblica istruzione
PEDINI

ALLEGATO *B*

ARGOMENTI OGGETTI DEL COLLOQUIO

I) a) *Finalità formative e sociali della scuola media*:

1) Itinerario storico della scuola dell'obbligo dalla legge Casati alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nel quadro generale dell'evoluzione delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria in tale periodo.

2) Formazione ed orientamenti obiettivi prioritari della scuola media.

3) Il problema del diritto allo studio ed il significato della obbligatorietà e gratuità della scuola media nel quadro del dettato costituzionale.

4) Il problema degli alunni in difficoltà di sviluppo e di apprendimento, con particolare riferimento alle problematiche degli handicaps della cecità e delle metodologie relative.

5) Il rapporto tra scuola elementare e scuola media.
Il rapporto tra scuola media e istituti superiori.

6) Conoscenza della Costituzione repubblicana, degli ordinamenti statali e delle istituzioni scolastiche e formative.

b) *Mezzi per perseguire le finalità di cui alla lettera* a):

1) Obiettivi e contenuti delle discipline della scuola media alla luce della legge 16 giugno 1977, n. 348 e delle disposizioni applicative. L'esame di licenza media anche sulla base delle innovazioni della legge n. 348/1977.

2) Le innovazioni apportate dalla legge 4 agosto 1977, n. 517: la programmazione educativa - le iniziative di sostegno e le attività scolastiche d'integrazione - l'integrazione degli alunni portatori di handicaps - la valutazione: obiettivi, metodi, strumenti - i servizi socio-sanitari, culturali, assistenziali.

3) Il rinnovamento metodologico e didattico sia generale sia specifico per singole discipline.

4) La sperimentazione nella scuola media (v. articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419).

5) L'aggiornamento del personale docente.

6) Orientamento scolastico e professionale.

II) Aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva:

Le funzioni del preside in ordine a:

1) La promozione ed il coordinamento delle attività della scuola alla luce del problema del recupero dell'obbligo scolastico ed in prospettiva dell'educazione permanente. La funzione del collegio dei docenti e dei consigli di classe.

2) Rapporti con gli organi collegiali, con le famiglie, nonché con le istituzioni, gli organismi sociali, amministrativi e politici.

3) Azione di promozione e coordinamento delle attività di aggiornamento dei docenti nell'ambito della scuola.

III) Ordinamento scolastico e relativa legislazione ai sensi della legge 30 luglio 1973, n. 477 e relativi decreti delegati, nonché delle disposizioni del precedente ordinamento tuttora vigenti.

IV) Elementi fondamentali di diritto amministrativo e di contabilità di Stato attinenti all'ordinamento scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione
Pedini

(2262)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a trecentodue posti di preside negli istituti professionali.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1979, registro n. 31, foglio n. 46, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 13 giugno 1979, con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti professionali con scadenza del termine di presentazione delle domande al 13 luglio 1979;

Considerato che la pubblicazione del bando di concorso per titoli ed esami e la relativa scadenza dei termini sono coincise con le operazioni di chiusura dell'anno scolastico rendendo impossibile a numerosi docenti di provvedere in tempo utile alla documentazione prescritta per la partecipazione ai concorsi,

Considerato, altresì, che la concomitanza con i concorsi a preside indetti nei vari settori dell'istruzione secondaria ha impedito a molti provveditorati agli studi di rilasciare i documenti, a causa della contemporanea richiesta da parte dei numerosi insegnanti interessati;

Accertato che deve essere rettificata la formulazione dei punti 8) e 9) dell'art. 12 del citato decreto ministeriale 21 gennaio 1979 e integrato il disposto degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 lettera *c*), primo comma, dello stesso decreto;

Considerata infine la necessità, dato il rilevante numero di concorrenti, di convocare gli stessi per la prova scritta a mezzo di avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ritenuta l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per titoli ed esami indetti con decreto ministeriale 21 gennaio 1979;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti per trenta giorni, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini della presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a trecentodue posti di preside negli istituti professionali indetto con decreto ministeriale 21 gennaio 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 13 giugno 1979.

Le domande e la documentazione fatte pervenire dopo la scadenza dei termini del precedente bando (13 luglio 1979) si intendono spedite in tempo utile.

I docenti, immessi in ruolo dal 1° ottobre 1974 nonchè quelli che comunque compiano il quinquennio di servizio effettivamente prestato — richiesto per l'ammissione ai concorsi — nel corso dell'anno scolastico 1979-80 ed in ogni caso entro il termine di scadenza di cui al presente articolo, che abbiano già presentato domanda di partecipazione ai detti concorsi, devono integrare lo stato di servizio e la documentazione di cui al successivo art. 3, ai fini dell'accertamento del compimento dell'anzidetto quinquennio.

Art. 2.

I commi quinto, sesto e ultimo dell'art. 9 del decreto ministeriale 21 gennaio 1979 sono sostituiti dai seguenti:

I candidati — muniti di un valido documento di riconoscimento — dovranno presentarsi, per sostenere le prove scritte, nell'ora, nel giorno e nella sede che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 1980.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che riporteranno nella prova scritta il punteggio di almeno 28/40; della ammissione alle prove orali sarà data comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini previsti dall'art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Al punto 2) dell'art. 12 del decreto ministeriale 21 gennaio 1979 viene aggiunto quanto segue:

Qualora il candidato non possa produrre lo stato di servizio perchè il suo decreto di nomina non è stato ancora perfezionato il provveditore agli studi, ai fini dell'ammissione al concorso, rilascerà, a richiesta dell'interessato, un certificato che attesti la decorrenza della nomina, il servizio prestato, nonchè ogni altro elemento concernente lo stato e la carriera del richiedente.

Art. 4.

I punti 8) e 9) dell'art. 12 del decreto ministeriale 21 gennaio 1979 sono così sostituiti:

« 8) certificato — da parte dei candidati di cui agli articoli 2 e seguenti, lettera *c*), secondo capoverso del presente bando — dal quale risulti che l'interessato è in possesso dello specifico requisito richiesto per l'ammissione ai concorsi;

9) certificato — da parte dei candidati di cui agli articoli 2 e seguenti, lettera *c*), terzo capoverso del presente bando — di abilitazione, ove richiesto, per ottenere il passaggio al tipo di istituto cui si riferisce il posto direttivo al quale aspirano ».

Art. 5.

L'individuazione dei tipi di scuole e di istituti per i quali l'aspirante può chiedere la partecipazione ai concorsi in relazione a quanto precisato nell'ultima parte del primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, richiamato nella lettera *c*), primo comma, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 21 gennaio 1979 (nomina per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di II grado o di istruzione artistica), va condotta, per tutti gli aspiranti ai concorsi, sulla base delle classi di concorso di cui al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive integrazioni e modificazioni, senza tener conto delle classi di concorso vigenti al momento della nomina degli aspiranti stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1979

Il Ministro: Valitutti

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 11 *Istruzione, foglio n.* 356

(2513)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi centoquaranta posti nel profilo professionale di manovale (operatore comune - 1° categoria), per le esigenze dei compartimenti di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi centoquaranta posti nel profilo professionale di manovale in prova (operatore comune - 1ª categoria), indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1979, n. 2319, registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1979, registro n. 2 Trasporti, foglio n. 231, avrà luogo alle ore 7,30 del giorno 4 aprile 1980, nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Ancona:

istituto tecnico commerciale « B. Stracca », via Montebello, 23;
liceo scientifico « Luigi di Savoia », via Vecchini, 2;
scuola media « Leopardi », via Veneto;
istituto magistrale « Ferrucci », via Cadore, 1;
scuola media « Pascoli », via Cadore, 1/*A*;
scuola media « F. Podesti », via Urbino, 22;
istituto tecnico industriale statale « Vito Volterra », Torrette di Ancona.

Sede di Bari:

facoltà di ingegneria, via Re David, 200;
istituto tecnico per geometri « Pitagora », corso Cavour, 249;
istituto tecnico industriale « G. Marconi », piazza Poerio (rione Iapigia);
liceo scientifico « A. Scacchi », via Melo, 244;
istituto magistrale « Bianchi-Dottula », corso Mazzini (zona palazzo giustizia);
scuola media « Melo da Bari », via M. Turitto (zona palazzo giustizia);
scuola media « Giovanni XXIII », via Giovanni XXIII (zona « Fornelli »);
scuola media « Massari », via Timavo, 80 (zona policlinico).

Sede di Bologna:

istituto tecnico commerciale « Pier Crescenzi », via Garibaldi, 6;
sezione staccata dell'istituto tecnico commerciale « Pier Crescenzi », via P. de' Mantuiani, 3;
collegio « S. Luigi », via Castelfidardo, 4;
istituto tecnico commerciale « G. Marconi », via Matteotti, 7;
istituto salesiano « Beata Vergine di S. Luca », via Iacopo della Quercia, 1.

Sede di Cagliari:

istituto magistrale statale « E. D'Arborea », via Carboni-Boi, 3;
scuola media statale « V. Alfieri », via De Gioannis, 13/15;
I.T.I.S. per la chimica industriale « M. Giua », via G. Donizetti, 96;
liceo ginnasio statale « G. M. Dettori », via P. Cugia, 2.

Sede di Firenze:

liceo scientifico statale « L. da Vinci », via G. dei Marignolli, 1;
istituto professionale di Stato per il commercio « E. Peruzzi », via Lamarmora, 20;
istituto tecnico commerciale « Duca d'Aosta », via della Colonna, 10;
istituto magistrale « G. Pascoli », viale Don Minzoni, 58;
liceo ginnasio « Dante », via Puccinotti, 55;
scuola media « G. Carducci », viale Gramsci, 11;
scuola media « G. Pieraccini », viale S. Lavagnini, 23;
scuola media (succursale) « L. Magnifico », via Maffei;
istituto tecnico commerciale « G. Salvemini », via G. Giusti, 27;
istituto tecnico commerciale « G. Salvemini » (prefabbricato), via G. Giusti, 27.

Sede di Genova:

istituto tecnico « Vittorio Emanuele II », largo Zecca (stazione F.S. più vicina Genova P.P.);
liceo ginnasio « A. Doria », via A. Diaz scalinata Milite Ignoto, 2 cancello (stazione F.S. più vicina Genova-Brignole);
istituto tecnico industriale « G. Galilei », piazza Sopranis, 5 (stazione F.S. più vicina Genova P.P.);
scuola media di Stato « G. Parini », via Archimede, 46 (stazione F.S. più vicina Genova-Brignole);
scuola media « Luca Cambiaso », via Luca Cambiaso, 6 (stazione F.S. più vicina Genova-Brignole).

Sede di Milano:

liceo ginnasio statale « G. Carducci », via Beroldo, 9;
liceo scientifico statale « L. Cremona », viale Marche, 73;
istituto tecnico commerciale per geometri « G. Zappa », viale Marche, 71;
istituto tecnico commerciale statale « P. Verri », via Lattanzio, 38;
istituto tecnico per geometri « C. Cattaneo », via S. Vito, 3;
istituto tecnico commerciale « C. Cattaneo », piazza della Vetra, 9;
istituto magistrale statale « Virgilio », piazza Ascoli, 2;
scuola media statale « Tiepolo », piazza Ascoli, 2.

Sede di Napoli:

scuola media « A. Gabelli », via Ponte di Casanova, 13;
scuola media « G. Capuozzo », via T. Blanc, 13;
scuola media « R. Sanzio », via T. Blanc, 13;
istituto tecnico industriale « E. Fermi », corso Malta, 141;
liceo « Garibaldi », via C. Pecchia, 26;
istituto tecnico commerciale « Galiani », via Don Bosco, 6;
istituto tecnico per geometri « G. B. Della Porta, via Foria, 65;
scuola media « A. Manzoni », vico Troise al C.V.E., 456;
scuola media « A. Frank », vico Troise al C.V.E., 456;
istituto tecnico commerciale « M. Pagano », via M. Schipa;
scuola media « F. Torraca », via S. Gennaro ad Antignano, 1/*F*;
istituto magistrale « G. Mazzini », via Solimene, 62;
scuola media « G. Cesare », via Puccini, 1;
liceo « Sannazzaro », via Puccini, 3;
scuola media « Minucci », via D. Fontana, 136;
scuola media « Augusto I », via Terracina, 157;
scuola media « Augusto II », via Terracina, 157.

Sede di Palermo:

liceo classico « Garibaldi », via Canonico Rotolo;
liceo ginnasio « Umberto I », via F. Parlatore;
istituto professionale di Stato per il commercio « L. Einaudi », via Mongerbino, 52;
liceo scientifico « G. Galilei », via Danimarca, 56 (traversa viale Strasburgo);
3° liceo scientifico, via A. Vivaldi, 60;
liceo scientifico « S. Cannizzaro », via Generale Arimondi, 1;
istituto tecnico commerciale « F. Ferrara », via Sgarlata, 11;
istituto tecnico industriale « E. Maiorana », via La Marmora, 66;
istituto tecnico per geometri « F. Iuvara », via Ingegneros, 33;
istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Fazio, 1 (traversa via F. Ferri);
istituto tecnico « A. Volta », viale dei Picciotti;
istituto magistrale « F. Aprile », via Principe Paternò (angolo via Cilea).

Sede di Reggio Calabria:

scuola media statale « D. Spanò Bolani », via Lemos;
istituto tecnico femminile statale, via Reggio Campi, 109;
scuola media statale « Diego Vitrioli », via Possidonea;
liceo scientifico « L. da Vinci », via Possidonea;
istituto magistrale « T. Gullì », via 2 settembre, 2/*A*;
istituto tecnico per geometri « A. Righi », via Trabocchetto 2°;
istituto tecnico industriale, via E. Cuzzocrea;
liceo classico « T. Campanella », via Tommaso Campanella;
istituto tecnico industriale « A. Panella », via E. Cuzzocrea, 22.

Sede di Torino:

scuola media statale « G. Matteotti », corso Sicilia, 40;
liceo classico « M. d'Azeglio », via Parini, 8;
scuola media « L. B. Alberti », via Tolmino, 40;
scuola media « R. Pezzani », via Millio, 42;

istituto tecnico commerciale « L. Einaudi », via Braccini, 11;
scuola media « N. Sauro », via Cassini, 94;
scuola media statale « Giovanni XXIII », via Nichelino, 7;
scuola media « G. Pascoli », piazza Bernini, 5;
scuola media statale « A. Manzoni », via Giacosa, 25;
istituto professionale « G. Plana », piazza Robilant, 5;
liceo classico « C. Cavour », corso Tassoni, 15.

Sede di Trieste:

liceo scientifico « G. Oberdan », via P. Veronese, 1.

Sede di Venezia:

liceo scientifico « G. Bruno », via Baglioni, Mestre;
liceo classico « Branchetti », corso del Popolo, Mestre;
scuola media statale « A. Manuzio », viale S. Marco, 34, Mestre;
scuola media statale « Bandiera e Moro », via Capuccina, Mestre;
scuola media statale « C. G. Cesare », corso del Popolo, Mestre.

Sede di Verona:

scuola media « A. Manzoni », via Velino, 20, Golosine;
istituto tecnico statale per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere « L. Einaudi », via S. Giacomo, 5;
liceo scientifico statale di Verona « G. Galilei », via S. Giacomo, 11.

(2495)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;
Considerato che il dott Enzo Scozzarella ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Mazzotti, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica che si terrà a Roma il giorno 28 settembre 1979, in sostituzione del dott. Enzo Scozzarella, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 340

(1990)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;
Considerato che il dott. Liborio Falanga ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Francesco Clemente, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare che si terrà a Roma il giorno 21 novembre 1979, in sostituzione del dott. Liborio Falanga, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 291

(1997)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;
Considerato che la dott.ssa Orietta Mancini ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di famiglia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Claudio Ranucci, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare che si terrà a Roma il giorno 14 dicembre 1979, in sostituzione della dott.ssa Orietta Mancini, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 288

(1998)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Enrico Vigliani ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Mario Governa, direttore dell'istituto di medicina del lavoro dell'Università di Ancona, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro che si terrà a Roma il giorno 30 novembre 1979, in sostituzione del prof. Enrico Vigliani, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 292

(1999)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliere, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Vincenzo Pipitone ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi familiari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giacomo Tamburino, direttore dell'istituto di semeiotica medica dell'Università di Catania, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia che si terrà a Roma il giorno 22 novembre 1979, in sostituzione del prof. Vincenzo Pipitone, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 293

(2000)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di patologia neonatale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di patologia neonatale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(864/S)

OSPEDALE « S. CAMILLO » DI COMACCHIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Comacchio (Ferrara).

(868/S)

OSPEDALI DELLA VAL DI NIEVOLE DI PESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario della divisione ortopedico-traumatologica;

un posto di primario della divisione pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(869/S)

ISTITUTO PER L'INFANZIA DI TRIESTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della clinica pediatrica;
un posto di assistente dell'istituto di puericultura;
quattro posti di assistente della divisione di ostetricia;
due posti di assistente della sezione ostetrica della clinica ostetrico-ginecologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trieste.

(870/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « UMBERTO I » DI BELLANO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bellano (Como).

(865/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ad esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(872/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(873/S)

OSPEDALE CIVILE « G. JAZZOLINO » DI VIBO VALENTIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vibo Valentia (Catanzaro).

(867/S)

OSPEDALE DI MATERNITA' DI FOGGIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ed un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(871/S)

OSPEDALI « CIVILE, M. PATERNO' AREZZO E G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorso ad un posto di assistente di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica presso l'ospedale « M. Paternò Arezzo ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(866/S)

OSPEDALE « FERRARI » DI CEPRANO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(894/S)

OSPEDALE CIVILE DI CECINA

Concorso ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cecina (Livorno).

(891/S)

OSPEDALE « MADONNA DEI CIELI » DI CATANZARO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina;

un posto di aiuto e due posti di assistente di cardiologia;

due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catanzaro.

(888/S)

CIVICO OSPEDALE DI FERENTINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente cardiologo;

due posti di assistente pediatra;

un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ferentino (Frosinone).

(890/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ispettore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(892/S)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800700)